

27/12/2005 - Contributi Inps ed Enpals: modello T3E

L'Inps fornisce precisazioni in merito alla concessione del 'bonus' - ex art.1, comma 12 della legge n. 243/2004 - e alla liquidazione delle prestazioni ad assicurati con contribuzione versata all'Inps ed all'Enpals. In particolare con riferimento al modello T3/E - che deve essere utilizzato da parte dell'Ente competente alla definizione della prestazione richiesta, al fine di comunicare all'altro Ente l'esito della domanda – l'Istituto fa presente che, in caso di competenza dell'Enpals alla liquidazione della pensione a seguito di 'bonus', lo stesso Ente deve indicare, in calce al modello, l'età richiesta per l'accesso alla pensione di vecchiaia (considerato che la stessa può variare in relazione alla qualifica professionale ed alla categoria di lavoro prevalente). L'Inps trasmette le versioni che può assumere il modello T3E:

T3E/1 nella forma utilizzabile da parte delle sedi Inps per la comunicazione verso l'Enpals;

T3E/2 nella forma utilizzabile dall'Enpals per la comunicazione alla sede dell'Inps.